



COMUNE DI BARBANIA

Tel. 011 92.43.621 – 92.42.102
Fax. 011 92.43.958

PROVINCIA DI TORINO

C.F. 83000050019

C.A.P. 10070

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 19
DEL 29/04/2023

Oggetto: TASSA RIFIUTI (TARIP) - PRESA D'ATTO DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO E APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DI RIFERIMENTO PER L'ANNO 2023.

L'anno **duemilaventitre** addì **ventinove** del mese di **Aprile** alle ore **dieci** e minuti **trenta** nella solita sala del Consiglio, convocato con avvisi scritti e recapitati a norma della vigente legge, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, composto dai seguenti membri:

Cognome Nome	Presente
DROVETTI Giuseppe - Sindaco	Sì
COSTANTINO Maria - Vice Sindaco	Sì
ZUCCALA' Alessandro - Consigliere	Sì
GRANERI Dario Piero - Consigliere	No
VALETTO Gualtiero - Consigliere	Sì
OZELLA Domenico - Consigliere	Sì
PERONA Angela - Consigliere	Sì
BERTOLO Marina - Consigliere	Sì
ENRICO Tobia - Consigliere	No
BONINO Giovanni - Consigliere	No
MAGGIONI Gloria Ada Maria - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	8
Totale Assenti:	3

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale CARRERA dott.ssa Daniela

Il Sindaco, DROVETTI Giuseppe, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Oggetto: TASSA RIFIUTI (TARIP) - PRESA D'ATTO DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO E APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DI RIFERIMENTO PER L'ANNO 2023.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 04/03/2023 ad oggetto: “TARIP anno 2023 – determinazioni”;

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « *chi inquina paga* »;
- la deliberazione di ARERA n.443 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;
- il D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il metodo normalizzato per definire le tariffe del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani;
- l'art.1, comma 653, della Legge 27 dicembre 2013, n.147, dispone che “*a partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard*”;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs.15 dicembre 1997, n. 446;

Dato atto che dal 01 gennaio 2019 il Comune di Barbania applica il sistema di tariffazione puntuale che tiene conto della reale produzione di rifiuti indifferenziati;

Vista la Deliberazione ARERA n.363/2021/R/Rif con la quale è stato approvato il Metodo Tariffario (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 ai fini della definizione delle componenti di costo ammesse a copertura tariffaria da inserire all'interno del Piano Finanziario quadriennale, con possibilità di una revisione per il secondo biennio (2024-2025);

Vista la Deliberazione n.15/2022/R/Rif del 18/01/2022, con la quale ARERA ha disciplinato il Testo Unico della “Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani”, attuando l'obiettivo di “*far convergere le gestioni territoriali verso un servizio agli utenti migliore e omogeneo a livello nazionale, tenendo conto delle diverse caratteristiche di partenza, applicando principi di gradualità, asimmetria e sostenibilità economica*”;

Richiamato in particolare l'art.7 della Deliberazione ARERA n.363/2021 e sue modificazioni ed aggiornamenti, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano deve essere validato dall'Ente Territorialmente Competente (ETC) o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti e rimette ad ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente Territorialmente Competente h/a assunto le pertinenti determinazioni;

Atteso che per il nuovo periodo regolatorio, ARERA ha posto l'accento sulla necessità di ampliare il perimetro di controllo della filiera al fine, non solo di contenere la produzione del rifiuto, ma anche ridurre il conferimento in discarica, promuovendo il recupero ed il riciclo del rifiuto mediante l'incentivazione dei termovalorizzatori;

Considerato che le finalità fissate da ARERA tengono conto anche degli obiettivi di incremento di raccolta differenziata e riduzione del rifiuto, come indicati dalla Comunità europea, in aderenza ai principi comunitari ed ai criteri dell'Economia circolare;

Rilevato che il nuovo metodo MTR-2, oltre a mantenere il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di

investimento per le fasi della filiera dei rifiuti fino al conferimento, regola anche le tariffe di accesso agli impianti di trattamento, recupero e smaltimento dei rifiuti urbani;

Verificato che l'MTR-2 considera i costi fino al "cancello" degli impianti e delle discariche, andando a premiare gli impianti di trattamento che valorizzano i rifiuti e, allo stesso tempo, penalizzando i conferimenti in discarica;

Considerato che per la gestione della TARI occorre tenere presente che:

- l'applicazione del tributo deve avvenire tenendo conto di quanto disposto dalla richiamata Legge n. 147/2013 e s.m.i., nonché delle altre disposizioni normative a questa collegata;
- la redazione del PEF deve seguire le citate indicazioni del citato metodo MTR-2 elaborato da ARERA;
- la determinazione delle tariffe, pur partendo da dati che provengono dal PEF, assume i criteri ed i parametri dettati dal D.P.R. n. 158/1999;
- i costi indicati nel PEF pluriennale consentono di determinare le tariffe TARI per l'anno 2023, in ragione del fatto che l'MTR-2 prevede l'aggiornamento biennale del PEF, mentre l'aggiornamento annuale deve derivare da specifiche e particolari condizioni;

Visto, inoltre, l'art. 1, comma 654, della Legge n. 27 dicembre 2013, n. 147, il quale prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

Tenuto conto che nel territorio in cui opera il Comune di Barbania è presente e operante l'Ente di Governo dell'ambito, previsto ai sensi della D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n.148 il quale svolge pertanto le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019;

Visto, alla luce di tali nuove disposizioni, il PEF 2023 trasmesso dal Consorzio Intercomunale di Servizi per l'Ambiente CISA di Ciriè, elaborato sulla base del metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio (MTR-2) ed integrato con i costi di competenza del Comune, da ritenersi confacente alle modalità di svolgimento del servizio di igiene urbana, il quale espone un costo complessivo di € 166.790,00;

Dato atto che il Consiglio di Amministrazione del Consorzio Intercomunale di Servizi per l'Ambiente CISA di Ciriè aveva già approvato il PEF 2023 nella seduta del 13/04/2023 unitamente al PEF 2022;

Vista la deliberazione di C.C. 17 del 30/04/2022 con cui sono state approvate le tariffe della TARIP per l'anno 2022;

Visto il Regolamento comunale per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARIP), approvato con Deliberazione di C.C. n. 21 del 25/06/2021;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 in data 04/03/2023 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione triennio 22023/2025;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 in data 04/03/2023 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per il triennio 2023/2025;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che prevede l'approvazione da parte del Consiglio Comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e delle quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;

Richiamato il Piano Economico Finanziario 2023 relativo al servizio di gestione integrata dei rifiuti il quale espone la suddivisione tra costi fissi e costi variabili, al fine di determinare il totale delle entrate tariffarie

relative alla componente di costo fisso e quello delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile;

Tenuto conto che, secondo quanto previsto dall'art.6, comma 6, della deliberazione ARERA n.443/2019, *“fino all’approvazione da parte dell’Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall’Ente Territorialmente Competente”*;

Vista la Determinazione n.2/DRIF/2021 del 4/11/2021 “Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all’Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con deliberazione 363/2021/R/RIF (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;

Ritenuto, pertanto, al fine di assicurare un gettito del tributo pari al totale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, al netto del costo per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui all’art. 33-bis del D.L. 248/2007 e delle entrate effettivamente conseguite a seguito dell’attività di recupero evasione, di approvare le tariffe TARI relative all’anno 2023, suddivise tra utenze domestiche e utenze non domestiche, come dettagliatamente indicate nell’Allegato della presente deliberazione, il quale costituisce parte integrante della presente deliberazione;

Considerato che:

- l’art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall’art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: *“A decorrere dall’anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell’apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”*;
- a norma dell’art. 13, comma 15-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall’art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: *“Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell’interno, sentita l’Agenzia per l’Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l’invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l’esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell’obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime”*;
- a norma dell’art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall’art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, *“A decorrere dall’anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall’imposta di soggiorno, dall’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall’imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell’anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l’invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall’imposta di soggiorno, dall’addizionale comunale all’IRPEF, dall’IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l’anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l’anno precedente”*;

- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs.30 dicembre 1992, n. 504;
- l'art. 19, comma 7, del D.Lgs.30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;
- il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Città Metropolitana di Torino sull'importo del tributo, nella misura del 5%;

Dato atto che l'art.3, comma 5 quinquies del D.L.n.228 del 30/12/2021 convertito nella Legge n. 15 del 25/02/2022 prevede che a decorrere dall'anno 2022, i Comuni possono approvare i PEF, le tariffe ed i regolamenti della TARI entro il termine del 30 aprile di ciascun anno;

Visto il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica - contabile, reso dal responsabile del Servizio Finanziari;

Con n. 8 voti favorevoli, espressi in forma palese da n. 8 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

1. di richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di prendere atto per quanto di competenza, il Piano Finanziario 2023, riportato nell'allegata relazione alla presente deliberazione, validato dal Consorzio CISA di Ciriè, dell'importo complessivo di € 166.790,00;
3. di approvare le tariffe della tassa rifiuti per l'anno 2023, la cui composizione è contenuta e riassunta nel documento allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, e trova applicazione per le utenze domestiche e non domestiche, dando atto che le stesse si intendono al netto di eventuali addizionali imposte da Enti sovra-ordinati (TEFA di spettanza della Città Metropolitana).
4. di dare atto che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultante dal Piano Finanziario;
5. di dare atto che alle tariffe TARI deve essere sommato il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, determinato dalla Città Metropolitana di Torino, nella misura del 5%;
6. di stabilire che, alla luce di quanto sopra, gli importi dovuti ai fini TARI per l'anno 2023 saranno riscossi in n. 2 (due) rate, alle seguenti scadenze:
 - 04 dicembre 2023;
 - 15 maggio 2024.
7. di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98.
8. di trasmettere copia della presente al Consorzio Cisa per la formalizzazione degli adempimenti richiesti.
9. di dichiarare, previa apposita e distinta votazione unanime espressa dai n. 8 Consiglieri presenti e votanti, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/00.

Esauriti tutti i punti all'ordine del giorno il Consiglio Comunale termina alle ore 10:45.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to DROVETTI Giuseppe

f.to CARRERA dott.ssa Daniela

=====

Il sottoscritto visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio Online del Comune per quindici giorni consecutivi a partire dal 02/05/2023.

ed è COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE.

Lì, 02/05/2023

IL SEGRETARIO COMUNALE
CARRERA dott.ssa Daniela

=====

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____ decorsi
10 giorni dalla sua pubblicazione (Art. 134 comma 3 T.U.E.L. n. 267/2000)

X La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.
134 comma 4 del T.U.E.L. n. 267/2000.

Lì, 02/05/2023

IL SEGRETARIO COMUNALE
CARRERA dott.ssa Daniela